

Visto di Conformità IVA valido anche se con dichiarazione trasmessa da altro professionista

SINTESI OPERATIVA

Una sentenza innovativa della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha aperto nuove prospettive per i contribuenti IVA che intendono compensare orizzontalmente il proprio credito. La decisione ribalta l'orientamento finora espresso dall'Agenzia delle Entrate, consentendo che la dichiarazione IVA da cui emerge il credito sia trasmessa da un professionista diverso rispetto a colui che ha apposto il visto di conformità. L'aspetto chiave è che entrambi i soggetti siano muniti dei requisiti professionali previsti dalla legge.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

ESEMPIO PRATICO

Per comprendere meglio l'applicazione pratica della sentenza, consideriamo il seguente esempio:

L'azienda "Alfa S.r.l." ha maturato un credito IVA di 10.000 euro nel corso dell'anno fiscale. Il commercialista di fiducia, il Dott. Rossi, ha predisposto la dichiarazione IVA annuale, ma l'azienda ha deciso di richiedere l'apposizione del visto di conformità al Dott. Bianchi in quanto il dott. Rossi non è abilitato al rilascio del visto di conformità.

Secondo la sentenza del Piemonte, la dichiarazione IVA munita del visto di conformità apposto dal Dott. Bianchi potrebbe essere trasmessa telematicamente dal Dott. Rossi, nonostante sia un professionista diverso rispetto a colui che ha rilasciato il visto. Ciò consentirebbe ad Alfa S.r.l. di compensare orizzontalmente il credito IVA di 10.000 euro nel modello F24, senza dover preventivamente versare l'imposta.

CONCLUSIONI

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte rappresenta un'interpretazione innovativa della normativa sulla compensazione orizzontale del credito IVA. Consentendo che la dichiarazione IVA sia trasmessa da un professionista diverso rispetto a colui che ha apposto il visto di conformità, purché entrambi siano abilitati secondo la normativa vigente, si apre la strada a nuove opportunità per i contribuenti IVA.

Tuttavia, è verosimile che, in presenza di una diffidenza soggettiva tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate continui a disconoscere la compensazione orizzontale, recuperando il credito compensato e irrogando le relative sanzioni. Sarà necessario attendere ulteriori conferme o un cambio di posizione interpretativa da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ciononostante, la sentenza rappresenta una svolta significativa nell'interpretazione delle norme sulla compensazione del credito IVA, offrendo ai contribuenti una maggiore flessibilità nella gestione delle operazioni. Inoltre, potrebbe incoraggiare una maggiore collaborazione tra professionisti abilitati, consentendo una suddivisione più efficiente dei compiti e una migliore organizzazione dei processi di dichiarazione e compensazione.

DOMANDE E RISPOSTE

D: Quali sono i requisiti per la compensazione orizzontale del credito IVA?

R: Per compensare orizzontalmente il credito IVA nel modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui, il contribuente deve presentare la dichiarazione IVA munita di visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato o sottoscritta dal revisore legale.

D: Chi può rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA?

R: Il visto di conformità può essere rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, purché in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.

D: Secondo la sentenza del Piemonte, chi può trasmettere la dichiarazione IVA munita di visto di conformità?

R: La sentenza consente che la dichiarazione IVA munita di visto di conformità sia trasmessa da un professionista diverso rispetto a colui che ha apposto il visto, purché entrambi siano abilitati secondo la normativa vigente.

D: Quali sono i vantaggi della nuova interpretazione offerta dalla sentenza?

R: I principali vantaggi sono: maggiore flessibilità nella gestione delle operazioni, ottimizzazione delle competenze dei professionisti coinvolti, potenziale riduzione dei costi e semplificazione amministrativa.

D: L'Agenzia delle Entrate potrebbe continuare a disconoscere la compensazione orizzontale in caso di difformità soggettiva tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione?

R: Sì, è verosimile che, in presenza di una difformità soggettiva, l'Agenzia delle Entrate continui a disconoscere la compensazione orizzontale, recuperando il credito compensato e irrogando le relative sanzioni. Sarà necessario attendere ulteriori conferme o un cambio di posizione interpretativa.

D: Quali potrebbero essere le prospettive future in relazione a questa tematica?

R: In futuro, potrebbe essere auspicabile un intervento normativo volto a chiarire definitivamente la questione, fornendo una disciplina specifica sulla compensazione del credito IVA e sui requisiti per l'apposizione del visto di conformità. Ciò consentirebbe di superare le incertezze interpretative e garantire una maggiore certezza del diritto per i contribuenti.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (10/06/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO